

## Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale

Sessione **Ordinaria** - Convocazione **Prima** - Seduta **Pubblica**

---

Oggetto: **CONVALIDA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 24 DE 31 LUGLIO 2014  
AVENTE AD OGGETTO "IMPOSTA UNICA COMUNALE" - IUC -  
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.-**

---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre** alle ore **20:48**, nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ADAMI LEONARDO e la partecipazione del Segretario Comunale CONFORTO ELISA.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

<b>ADAMI LEONARDO</b>	<b>P</b>
<b>BRUN STEFANIA</b>	<b>P</b>
<b>COQUINATI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>BELLINI MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>AMBROSINI ENRICO</b>	<b>G</b>
<b>BIASIN ANNA</b>	<b>P</b>
<b>VIALE GABRIELE</b>	<b>P</b>
<b>BOLLA PAOLO</b>	<b>G</b>
<b>DIVISO ARIANNA</b>	<b>P</b>
<b>VIANELLO ARIOSTO</b>	<b>P</b>

(P)resenti n. 8, (A)ssenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

## PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all'oggetto sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze

Parere: **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

*Alonte 24-11-2014*

Il Responsabile del Servizio  
F.to BONATO GIUSEPPE

Parere: **Favorevole** in ordine alla regolarità amministrativa

*Alonte 24-11-2014*

Il Responsabile del Servizio  
F.to BONATO GIUSEPPE

**OGGETTO: CONVALIDA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 24 DEL 31 LUGLIO 2014 AVENTE AD OGGETTO “IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2014”.**

Il Sindaco chiede al Segretario di illustrare il contenuto della delibera.  
Successivamente dichiara aperta la discussione e chiede se vi sono interventi.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione consiliare n. 21 del 31 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale;
- con deliberazione consiliare n. 24 del 31 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la deliberazione relativa all’approvazione delle aliquote e tariffe per l’anno 2014;
- su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, Ufficio XIII – Osservatorio Giuridico dei regolamenti comunali e provinciali- Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale è emerso che l’art 15 del sopraccitato regolamento contiene un errore di interpretazione dell’art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014);
- invero, l’art. 1, comma 707, della Legge di stabilità 2014, stabilisce, tra l’altro che *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo con ISEE non superiore a 15.000 euro annui”;*
- l’interpretazione maggioritaria avvalorata dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze come comunicata a codesta Amministrazione in sede di rilievo dell’errore contenuto nel regolamento Iuc approvato con delibera consiliare n. 21 del 31 luglio 2014, nonché nella delibera n. 24 del 31 luglio 2014 avente ad oggetto “Imposta unica comunale – IUC. Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014”, è quella di considerare, relativamente alle unità immobiliari concesse in comodato, che i due criteri, l’uno relativo alla rendita catastale pari a 500, l’altro all’ISEE del comodatario non superiore a euro 15.000, siano alternativi tra loro;
- la delibera n. 24 del 31 luglio 2014 di approvazione delle aliquote e tariffe per l’anno 2014, pur richiamando l’art. 1, comma 707 – 721, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al comodato , non chiarisce l’alternatività dei requisiti di cui sopra;
- con delibera consiliare n. 50 del 24 novembre, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto a riformulare l’art. 15 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che è conseguentemente necessario rettificare la delibera n. 24 del 31 luglio 2014 avente ad oggetto “imposta unica comunale – IUC - .Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014”, nella parte del “DELIBERATO” relativo all’approvazione per l’anno 2014 delle aliquote e detrazioni dell’imposta unica municipale propria in modo da conformarlo al dettato legislativo, nonché al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta unica municipale (IUC), nel seguente modo:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6,00 per mille
Immobili gruppo catastale “D” immobili produttivi	10,00 per mille
Fabbricati rurali e strumentali	ZERO per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Seconde case di proprietà non locate	10,60 per mille
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (L. stabilità 2014-L.27/12/2013 n. 147 – art. 1 – comma 207)	5,00 per mille
<b>Unità immobiliare concessa in comodato gratuito, regolarmente registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a € 15.000 (quindicimilaeuro) annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione, se attivata, potrà essere applicata, in capo ad un solo immobile indicato dal proprietario nella dichiarazione annuale (L. Stabilità 2014-L.27/12/2013 n. 147 – art. 1 – c. 207).</b>	<b>5,00 per mille</b>

VISTO l’art. 21 *nonies* della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale:

*“il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21 octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.*

*E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.*

VISTE

- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 20 maggio 1996, n. 625, la quale stabilisce che *“in analogia con l’istituto della convalida del negozio giuridico annullabile, la Pubblica Amministrazione ha la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di illegittimità, con una manifestazione di volontà, intesa ad eliminare il vizio di cui l’atto stesso è inficiato e cioè con l’emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto al precedente da convalidare, di carattere costitutivo, il quale tuttavia si ricollega all’atto convalidato, al fine di mantenere fermi gli effetti fin dal momento in cui esso viene emanato (efficacia ex tunc della convalida) per cui gli effetti giuridici si imputano all’atto convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa ostativa all’eventuale annullamento per illegittimità”;*
- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 9 aprile 1999, n. 597, ai sensi della quale: *“la convalida dell’atto amministrativo presuppone la consapevolezza del vizio che inficia il provvedimento e consiste in una dichiarazione espressamente diretta ad eliminare il vizio; pertanto, essa non è configurabile in caso di mera presa d’atto del provvedimento”;*

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover provvedere a convalidare la deliberazione consiliare n. 24 del 31 luglio 2014 avente ad oggetto “imposta comunale – IUC. Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, apportando le modifiche di cui sopra;

RINVENUTO che sono soddisfatti ambedue i requisiti previsti dall’art. 21 *nonies*, II comma, della Legge 241/1990, sia con riferimento alla sussistenza dell’interesse pubblico, dato dalla presenza di un errore formale contenuto nella sopraccitata delibera consiliare n. 24 del 31 luglio

2014 che con la presente si va a sanare, sia il ragionevole lasso di tempo intercorso tra l'approvazione della deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote e tariffe per l'anno 2014 – e la presente deliberazione di convalida;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, s.m.i., che si allegano alla presente;

VISTA la richiesta pervenuta telefonicamente dal Ministero delle Economie e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, Ufficio XIII – Osservatorio Giuridico dei regolamenti comunali e provinciali- Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, in cui si indicava la non corretta formulazione della parte del deliberato della delibera consiliare n. 24 del 31 luglio 2014, nella parte in cui stabilisce le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, con particolare riferimento alla possibilità di considerare adibiti ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato gratuito;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

Con votazione espressa nelle forme di legge all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e formale del presente atto;
- 2) di convalidare la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'*“imposta unica comunale – IUC. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014”*, modificando, per i motivi esposti in narrativa, la parte del *“DELIBERATO”* relativa all'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito, limitatamente al caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 (quindicimilaeuro), così come di seguito indicato:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6,00 per mille
Immobili gruppo catastale “D” immobili produttivi	10,00 per mille
Fabbricati rurali e strumentali	ZERO per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Seconde case di proprietà non locate	10,60 per mille
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (L. stabilità 2014-L.27/12/2013 n. 147 – art. 1 – comma 207)	5,00 per mille
<b>Unità immobiliare concessa in comodato gratuito, regolarmente registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il</b>	<b>5,00 per mille</b>

<b>primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a € 15.000 (quindicimilaeuro) annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione, se attivata, potrà essere applicata, in capo ad un solo immobile indicato dal proprietario nella dichiarazione annuale (L. Stabilità 2014-L.27/12/2013 n. 147 – art. 1 – c. 207).</b>	
--	--

- 3) di richiamare quanto già approvato con la deliberazione consiliare n. 24 del 31 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, in particolare:
- di stimare in Euro 345.000,00 il gettito complessivo dell'imposta Unica Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
  - di approvare le seguenti aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014

FATTISPECIE	ALIQUOTE
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Immobili gruppo catastale "D" immobili produttivi	ZERO per mille
Fabbricati rurali e strumentali	ZERO per mille
Aree fabbricabili	ZERO per mille
secondo case di proprietà non locate	ZERO per mille
Per tutti gli altri fabbricati	ZERO per mille
detrazione annua per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni fiscalmente a carico, purché dimorante o residente nell'unità adibita ad abitazione principale.	€uro 25,00

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari allo 0 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2103, n. 147;
- di individuare in €uro 198.500,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura, nella percentuale del 50,37%, è finalizzata il gettito della TASI, riassunti nelle seguenti risultante finali:

Servizi indivisibili	Costi 2014
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€uro 7.000,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS)	€uro 7.000,00
ISTRUZIONE PRIMARIA E PRIMARIA INFANZIA (escluse spese per trasporto e mensa scolastica)	€uro 30.000,00
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS)	€uro 37.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€uro 47.000,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	€uro 5.500,00
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	€uro 65.000,00
<i>TOTALE</i>	€uro 198.500,00

- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Successivamente, vista la necessità di provvedere tempestivamente ex art 21 nonies, II comma, della Legge 241/1990, con votazione separata espressa all'unanimità dei presenti nelle forme di legge

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, s.m.i.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Adami Leonardo

Il Segretario Comunale  
F.to CONFORTO ELISA

---

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.

*Alonte*

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to VIGOLO ROBERTA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

*Alonte*

Il Responsabile del Servizio  
VIGOLO ROBERTA

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è:

- Immediatamente esecutiva
- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

*Alonte* \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---